COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.06.1998
COM(1998) 374 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO
E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

COMMERCIO ELETTRONICO ED IMPOSIZIONE INDIRETTA

I. Precedenti

Nella sua comunicazione "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" (doc. COM(97)157) la Commissione ha sottolineato la necessità di garantire un contesto fiscale trasparente e neutrale e l'importanza dell'applicazione di una normativa atta ad impedire distorsioni di mercato, dichiarando che per consentire lo sviluppo del commercio elettronico, è della massima importanza che i sistemi fiscali garantiscano la certezza del diritto (in modo che gli oneri fiscali siano chiari, trasparenti e prevedibili) e la neutralità dell'imposta (in modo che sulle nuove attività non pesino oneri supplementari rispetto alle forme di commercio più tradizionali). La comunicazione dichiarava inoltre che l'IVA, a differenza di nuove forme di imposizione fiscale, si presta ad essere applicata al commercio elettronico come ai metodi più tradizionali di svolgimento dell'attività commerciale.

Analogamente, nella dichiarazione comune UE-USA sul commercio elettronico (5 dicembre 1997) si è ammesso che "le imposte sul commercio elettronico devono essere chiare, coerenti, neutrali e non discriminatorie". Nella dichiarazione di Bonn sottoscritta il 6 luglio 1997 da 29 paesi, i ministri hanno espresso il proprio appoggio per "il principio di imposte non discriminatorie sull'uso delle reti globali di informazione" e dichiarato che "le problematiche di ordine fiscale connesse al commercio elettronico rendono necessaria la cooperazione ed eventualmente il coordinamento a livello internazionale al fine di evitare distorsioni di concorrenza".

In sede multilaterale, inoltre, l'OMC ha deciso di avviare un programma di lavoro complessivo sul commercio elettronico. Le conclusioni cui perverrà tale programma saranno presentate alla conferenza ministeriale dell'OMC del 1999. La Commissione svolgerà un ruolo attivo in questo lavoro, che includerà l'esame delle modalità di applicazione dell'imposizione indiretta alle operazioni elettroniche.

In questa prospettiva l'obiettivo generale perseguito dalla Commissione consiste nel far sì che questa nuova modalità di svolgimento delle operazioni commerciali possa svilupparsi in un contesto fiscale caratterizzato da oneri minimi. Le modifiche di ordine legislativo che eventualmente si rivelassero necessarie non dovranno né avvantaggiare né svantaggiare il commercio elettronico rispetto ad altre forme di commercio. Vi è inoltre piena consapevolezza del fatto che gli eventuali futuri meccanismi fiscali in questo settore dovranno essere messi a punto in collaborazione con tutti gli interessi economici e i partner commerciali. Ciò significherà, fra l'altro, tenere pienamente conto delle pratiche commerciali esistenti nel nuovo contesto.

L'IVA si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate al consumo all'interno dell'Unione europea, indipendentemente dai mezzi di comunicazione o dalle forme di commercio utilizzati per effettuare tali operazioni.

Il regime IVA dell'Unione europea dovrebbe pertanto offrire la **certezza del diritto**, la **semplicità** e la **neutralità** necessarie al pieno sviluppo del commercio elettronico.

La certezza del diritto consente lo svolgimento delle attività commerciali in un contesto caratterizzato da norme chiare e coerenti che riducano i rischi di contrasti e oneri fiscali imprevisti.

La semplicità è necessaria a mantenere ad un livello minimo gli oneri amministrativi connessi al rispetto della normativa. In tal senso la Commissione è sempre decisa ad introdurre in futuro un sistema comune dell'IVA basato sull'imposizione all'origine e che prevede un unico paese di registrazione ai fini IVA, in cui l'operatore economico provvederebbe sia all'espletamento delle formalità fiscali che alla deduzione dell'imposta per tutte le sue operazioni soggette ad IVA a livello di Unione europea[1].

La neutralità significa:

- che le conseguenze dell'imposizione dovrebbero essere le stesse per le operazioni riguardanti **beni** e **servizi**, indipendentemente dalla forma di commercio usata o dal fatto che la cessione o prestazione sia effettuata on-line oppure off-line.

- che le conseguenze dell'imposizione dovrebbero essere le stesse per i beni e i servizi acquistati all'**interno** o all'**esterno** dell'UE.

Certezza, semplicità e neutralità sono tutte essenziali a garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutti gli operatori sul mercato globale in via di sviluppo e per evitare distorsioni su tale mercato.

II. Commercio elettronico: opportunità e sfide

La rapida crescita dell'Internet e il suo sviluppo in quanto strumento atto a facilitare le operazioni commerciali apre significative nuove opportunità alle imprese e ai consumatori in Europa. Nella sua comunicazione quadro "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" la Commissione ha osservato che per sua stessa natura il commercio elettronico è transnazionale e incoraggia l'ordinazione e la distribuzione di merci o servizi oltre le frontiere, che esso stimola direttamente la crescita e la competitività a livello europeo e rappresenta un fattore potenzialmente vitale ai fini della coesione e dell'integrazione in Europa.

Allo stesso tempo il commercio elettronico presenta però nuove sfide, non da ultimo nel campo dell'imposizione indiretta. I nuovi mercati globali emergenti non saranno più soggetti a vincoli geografici e diventerà potenzialmente più difficile conoscere l'ubicazione e l'identità delle parti in causa in determinate transazioni. Le autorità fiscali si troveranno così confrontate a problemi che dovranno essere attentamente esaminati in collaborazione con il mondo degli affari, e sarà essenziale applicare l'imposizione in modo che il commercio elettronico possa prosperare e realizzare tutto il suo potenziale, a beneficio dell'economia UE e della promozione di più elevati livelli occupazionali.

Dal costituire principalmente uno strumento di comunicazione, Internet sta rapidamente assumendo i connotati di una piattaforma commerciale globale. Il mondo imprenditoriale è già consapevole delle sue potenzialità in quanto mezzo di commercializzazione e di vendita. Per il momento le forme di utilizzo a carattere commerciale si esplicano principalmente nel campo della pubblicità e dell'ordinazione di prodotti. Si stanno sviluppando altre modalità d'uso innovative, nel settore sia del commercio elettronico "indiretto" (ordinazione elettronica di beni materiali) che di quello "diretto" (ordinazione e cessione o prestazione per via elettronica di prodotti o servizi on-line tramite la rete).

---

[1] COM(96)328 def.

Sebbene in termini assoluti il mercato sia ancora di modeste dimensioni, le reti stanno subendo una rapida espansione e diventando più sofisticate. Con l'aumentare della velocità di trasmissione e lo sviluppo di mezzi di pagamento sicuri, si può prevedere per i prossimi anni una rapida crescita di tale mercato.

La cessione di beni e la prestazione di servizi all'interno dell'UE sono soggette ad imposta nel quadro delle vigenti disposizioni in materia di IVA. Lo stesso dicasi per le importazioni di beni da parte di imprese e privati cittadini e per l'acquisto da parte delle imprese della maggior parte dei servizi presso fonti esterne all'UE. Finora l'acquisto diritto di servizi da parte di privati cittadini dell'UE, costituendo un fenomeno raro, è in gran parte non soggetto all'IVA. Questo tipo di operazione, che pone potenzialmente i problemi più spinosi per le amministrazioni fiscali, dovrebbe però conoscere una crescita considerevole a mano a mano che diventerà più rapida e affidabile la prestazione di servizi on-line; si ritiene però improbabile che il fenomeno assuma dimensioni significative, in termini economici, prima dell'anno 2001. Sebbene non si impongano nell'immediato modifiche alle attuali disposizioni in materia fiscale, è comunque necessario tenere sotto controllo l'evoluzione di questi mercati e mettere a punto soluzioni in collaborazione con gli operatori economici. Tali soluzioni dovrebbero semplificare la vigente normativa ed essere compatibili con il carattere essenzialmente decentralizzato e internazionale dei mercati elettronici globali emergenti.

III. La dimensione internazionale

Le dichiarazioni relative alla politica in materia di commercio elettronico fatte all'inizio del 1997 dal Tesoro statunitense hanno dato il via alla discussione, di grande rilievo, attualmente in corso in merito a tale nuovo fenomeno. Da allora il dibattito si è allargato a molti dei nostri altri partner commerciali in sedi multilaterali, come l'OCSE e l'OMC. La Commissione contribuisce attivamente a tutte queste attività, in particolare nel settore cruciale rappresentato dall'imposizione fiscale. Questo comprende, in particolare, il proseguimento di consultazioni di ampio respiro con i rappresentanti delle imprese sui problemi di ordine fiscale, sia di propria iniziativa che unitamente all'OCSE. L'imposizione fiscale sarà peraltro uno dei quattro problemi fondamentali esaminati nel corso della conferenza ministeriale dell'OCSE "Un mondo senza frontiere: realizzare il potenziale del commercio elettronico", che si terrà ad Ottawa il 6-8 ottobre 1998.

IV. Obiettivo della presente comunicazione

La presente comunicazione è destinata a preparare il contributo dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di imposizione indiretta per la conferenza di Ottawa. In tal senso essa mira a definire gli orientamenti sui quali basare l'eventuale ulteriore dibattito con tutte le parti interessate (governi, operatori economici, consumatori), sia nel contesto del mercato interno che a livello internazionale, al fine di trovare soluzioni globali. Rappresentando un contributo all'imminente discussione su questi problemi, essa consente inoltre al Consiglio di prendere in esame il lavoro finora svolto in campo fiscale dalla Commissione e dagli Stati membri. La comunicazione propone vari orientamenti generali che dovrebbero ispirare l'ulteriore studio dei mezzi idonei ad adeguare il regime IVA dell'UE, così da fornire la normativa, chiara e semplice, necessaria a soddisfare le esigenze che si andranno manifestando e contribuire allo sviluppo del commercio elettronico emergente in Europa.

La presente comunicazione non esamina direttamente il problema delle future modifiche dell'IVA nel mercato interno. La Commissione è pienamente consapevole dei problemi dovuti all'attuale regime comunitario IVA, problemi che gli operatori, in particolare le PMI, percepiscono come uno dei principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico nel mercato interno. Per tale motivo la Commissione è sempre decisa ad introdurre un sistema comune IVA basato sulla imposizione all'origine e che prevede un unico paese di registrazione ai fini IVA, in cui l'operatore provvederebbe sia all'espletamento delle formalità fiscali che alla deduzione dell'imposta per tutte le sue operazioni soggette ad IVA effettuate nell'Unione europea[2].

V. Orientamenti

Orientamento 1: No a nuove imposte

Il primo orientamento è stato formulato in modo da rispecchiare il concetto fondamentale secondo il quale al commercio elettronico vanno applicate le imposte già vigenti:

> ***1. Nel settore dell'imposizione indiretta occorre concentrare tutti gli sforzi sull'adeguamento delle imposte esistenti, e più specificamente dell'IVA, agli sviluppi del commercio elettronico. Non vengono pertanto prese in considerazione imposte nuove o aggiuntive.***

Orientamento 2: La trasmissione elettronica è un servizio

L'IVA è concepita come un'imposta generale sul consumo che, in linea di massima, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. In tutti i casi le **operazioni effettuate** all'interno dell'UE, per le quali viene usato il mezzo rappresentato dal commercio elettronico e che danno luogo a consumo all'interno dell'UE, sono soggette all'IVA comunitaria nel quadro delle disposizioni esistenti. Tuttavia le cose stanno talvolta diversamente nel caso delle **operazioni aventi origine in paesi esterni all'UE**. Nel caso dei **beni** ceduti ad un destinatario UE e provenienti da un paese esterno all'Unione, le normali procedure di importazione garantiscono l'applicazione dell'IVA indipendentemente dai mezzi utilizzati per compiere l'operazione. Analogamente, certi **tipi di servizi ricevuti da imprese UE** in provenienza da paesi terzi sono soggetti all'IVA. Va tuttavia osservato che, tranne poche eccezioni, **i servizi ricevuti dai privati cittadini dell'Unione europea** non sono soggetti all'IVA nel quadro delle disposizioni vigenti (il volume di tali transazioni è attualmente molto esiguo).

La politica dell'UE è di considerare alla stregua di servizi i prodotti ordinati e consegnati tramite una rete elettronica. La legislazione comunitaria in materia di IVA attua una distinzione fondamentale tra la cessione dei beni e la prestazione di servizi. Tutti i tipi di trasmissione elettronica e tutti i prodotti immateriali forniti con tali mezzi sono considerati servizi ai fini dell'IVA comunitaria. Questa politica è in sintonia con la posizione adottata dall'UE e dai suoi Stati membri in sede di OMC. Nel settore fiscale essa consente inoltre l'applicazione di una normativa chiara.

---

2 COM(96)328 def.

2. Un'operazione il cui risultato è che un prodotto viene messo a disposizione del destinatario in forma digitale tramite una rete elettronica va trattata, ai fini IVA, come una prestazione di servizi.[3]

Orientamento 3: Assicurare la neutralità

Come si è già osservato, è prevista una rapida crescita di tutti i tipi di commercio elettronico, che comporterà un aumento dei beni ceduti o dei servizi prestati in provenienza da paesi terzi a consumatori finali nell'UE. In questa categoria rientrerà inevitabilmente anche la fornitura on-line di prodotti "immateriali" quali musica, video o software.

Il fatturato allo stadio del consumo finale (per acquisti effettuati dai privati e non da imprese) attribuibile al commercio elettronico è di difficile valutazione. Esso potrebbe toccare i 5 miliardi di ECU entro l'anno 2001 per tutti i tipi di commercio elettronico - beni e servizi ordinati e pagati on-line, indipendentemente dalle modalità di fornitura. Solo una parte di questo totale sarà attribuibile a cessioni di beni o prestazioni di servizi in provenienza dall'esterno dell'UE e solo una parte di questa seconda cifra sarà costituita da operazioni classificabili come commercio elettronico "diretto", ossia di servizi prestati on-line.

È proprio questa ultima categoria, costituita da servizi ordinati dai consumatori privati UE presso fornitori situati all'esterno dell'Unione e prestati on-line, a risultare la più problematica in termini di riscossione dell'IVA. Se il previsto aumento di tali servizi prestati al consumatore finale, che attualmente non paga l'IVA, raggiungesse un livello economicamente significativo, potrebbe risultare necessario mettere a punto, in collaborazione con il mondo imprenditoriale, un insieme di meccanismi che consentano l'imposizione di tali prestazioni.

L'assenza di imposizione si tradurrebbe in concorrenza sleale per gli operatori UE, che devono già assoggettare all'imposta le proprie prestazioni di servizi destinati al consumo privato all'interno dell'UE. Analogamente, poiché molti servizi on-line sono attualmente soggetti ad imposta nel luogo d'origine nel quadro della normativa UE, i fornitori UE devono pagare l'IVA su tutti i servizi prestati ai paesi esterni all'UE. Viceversa, le prestazioni provenienti da paesi non-UE e dirette all'interno dell'UE non sarebbero soggette all'imposta: si tratta chiaramente di un duplice svantaggio competitivo per le imprese UE. Tali discrepanze nell'applicazione dell'imposta costituiscono un'evidente violazione del principio di neutralità.

Per evitare questo tipo di distorsione e assicurare la neutralità del regime fiscale sarebbe auspicabile seguire il seguente orientamento:

3. La legislazione comunitaria in materia di IVA dovrebbe assicurare che:

---

[3] I prodotti inviati ai destinatari per via elettronica possono generalmente anche essere messi a disposizione, con mezzi più tradizionali, in forma materiale e, a seconda delle caratteristiche del prodotto, l'operazione sarà trattata ai fini IVA come una cessione di beni o come una prestazione di servizi. Sulle operazioni trattate come cessioni di beni, ad esempio la fornitura di musica o di video su dischi o cassette, possono eventualmente gravare i dazi doganali all'importazione. I prodotti che, se forniti su un supporto materiale, sono trattati ai fini IVA come beni vengono trattati come servizi quando sono forniti per via elettronica.

- i servizi, prestati mediante commercio elettronico o con altri mezzi, che vengono prestati per essere fruiti all'interno dell'UE siano tassati nell'UE indipendentemente dalla loro origine.

- I medesimi servizi, prestati da operatori UE per essere fruiti fuori dell'UE, non siano assoggettati all'IVA nell'UE, ma l'IVA sulle operazioni a monte sia deducibile.

L'orientamento di cui sopra lascia impregiudicate le regole che saranno applicate all'interno dell'UE.

Tuttavia, dato che l'attuazione pratica di questo orientamento presenterà certi problemi, la Commissione intende proseguire le sue riflessioni in consultazione con gli Stati membri, nel quadro di un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione, e con il mondo imprenditoriale. L'ultimo alinea riflette la costante determinazione della Commissione ad introdurre un sistema comune IVA basato sull'imposizione all'origine e che preveda un unico paese di registrazione ai fini IVA in cui l'operatore provveda sia all'espletamento delle formalità in materia di IVA per tutte le operazioni da lui effettuate all'interno dell'UE, sia alle relative deduzioni fiscali. Oltre a semplificare il funzionamento del regime fiscale per le imprese UE, questo sistema offrirebbe alle imprese non-UE la possibilità di adempiere in un unico paese gli obblighi che loro incombono in materia di IVA.

Complessivamente, l'orientamento sopra enunciato rappresenta una svolta significativa rispetto alla situazione attuale. Se esso venisse applicato, tutti i servizi prestati on-line da fonti non UE a privati cittadini nell'UE sarebbero soggetti all'IVA, mentre gli stessi servizi, esportati dall'UE in altri paesi, sarebbero esenti dall'IVA: verrebbe così assicurata la neutralità fiscale tra le prestazioni di servizi UE e non UE. Per mantenere la neutralità fiscale tra prestazioni off-line e on-line, a differenza da quanto avviene attualmente i servizi prestati con mezzi tradizionali come il telefono o il fax, da fonti non UE a privati cittadini nell'UE sarebbero anch'essi soggetti all'IVA.

Orientamento 4: Facilitare l'osservanza della normativa

La credibilità di qualsiasi regime di imposizione fiscale si basa sulla sua praticità e sulla fattibilità della sua applicazione. È importante instaurare la certezza in materia di norme e rendere il più possibile semplice l'osservanza onde evitare che le imprese siano gravate da oneri superflui. Deve inoltre essere assicurata, dal punto di vista sia delle imprese interessate che delle autorità fiscali, la possibilità di controllare e riscuotere efficacemente ed effettivamente l'imposta. Vista la natura globale delle attività commerciali in questione, vanno sollecitati un consenso ed una cooperazione a livello internazionale per creare gli strumenti atti a facilitare l'osservanza della normativa.

I meccanismi fiscali andrebbero pensati in modo da risultare pienamente compatibili con pratiche commerciali destinate con ogni probabilità a mutare con l'avvento del commercio elettronico. Essi dovrebbero inoltre essere proporzionati e tenere conto delle specifiche esigenze delle imprese che svolgono la propria attività su Internet, in considerazione della natura fondamentalmente transnazionale, diversificata e decentralizzata del mercato. L'allineamento dei regimi fiscali su pratiche commerciali consolidate è fondamentale per un efficiente espletamento delle formalità fiscali sia per

gli operatori che per le autorità, e in tal senso le seguenti formulazioni tengono conto delle prevedibili esigenze dell'emergente contesto commerciale elettronico.

4. Per tutti gli operatori nel campo del commercio elettronico l'osservanza della normativa dovrebbe essere resa il più possibile facile e semplice.

Orientamento 5: garantire il controllo e l'applicazione

Come già dichiarato, i regimi fiscali dovranno assicurare l'imposizione uniforme di tutti i tipi di consumo nell'UE. La normativa dovrà essere limitata al minimo e occorrerà evitare l'imposizione di obblighi sproporzionati se si vorrà consentire lo sviluppo del commercio elettronico. Dovranno però essere fornite garanzie di efficace controllo dell'imposta.

5. Il sistema fiscale e i suoi strumenti di controllo devono garantire l'assoggettamento all'imposta delle prestazioni di servizi fruite all'interno dell'UE, attraverso il commercio elettronico, tanto dalle imprese quanto dai consumatori finali.

Per quanto riguarda i privati, i meccanismi previsti dovranno essere conformi alla vigente normativa comunitaria in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Orientamento 6: Facilitare la gestione delle formalità fiscali

Se si vuole che le imprese abbiano fiducia nel regime fiscale, l'applicazione di quest'ultimo dovrà essere improntata a criteri di equità e certezza del diritto e consentire la realizzazione di tutto il potenziale del commercio elettronico. Va riconosciuto che è nell'interesse dell'UE e degli Stati membri mettere in atto condizioni che rendano più agevole agli operatori non-UE l'espletamento delle formalità IVA per le operazioni di commercio elettronico all'interno dell'UE.

Analogamente è essenziale fare sì che, nel campo del commercio elettronico, gli oneri connessi all'osservanza della normativa non siano più gravosi per gli operatori UE di quanto lo siano per gli operatori esterni all'Unione. Sarà essenziale nel nuovo contesto consentire di effettuare le operazioni di fatturazione e contabilità per via elettronica.

6. La fatturazione senza supporto cartaceo sarà una caratteristica del commercio elettronico e dovrà essere autorizzata ai fini IVA per le operazioni all'interno dell'UE. Nel fissare le condizioni per l'uso della fatturazione elettronica su base uniforme all'interno dell'UE occorre però salvaguardare gli interessi legittimi degli Stati membri, mettendo a disposizione strumenti idonei a permettere un controllo e a evitare gli abusi. Analogamente, deve essere attribuita una elevata priorità alla cooperazione tra l'UE e altri paesi per far sì che condizioni equivalenti a quelle definite all'interno dell'UE vengano stabilite anche per la fatturazione elettronica internazionale.

7. Secondo condizioni uniformi nell'insieme dell'UE, le amministrazioni fiscali dovrebbero dare agli operatori che partecipano al commercio elettronico la possibilità di adempiere i loro obblighi fiscali attraverso dichiarazioni IVA e la tenuta di una contabilità IVA in forma elettronica.

Anche in questo caso le amministrazioni fiscali dovranno assumere un ruolo attivo nel mondo elettronico ed essere disposte ad integrarne i concetti e la prassi nelle loro

relazioni con gli operatori e i consumatori nel contesto del commercio elettronico globale.

VII. Conclusione

I principi di cui sopra sono pienamente in sintonia con gli scopi e gli obiettivi del sistema IVA comunitario. Essi lasciano però anche prevedere la possibilità di un'interfaccia neutrale con i regimi fiscali di altri paesi non-UE, nella misura in cui si limitano a prevedere l'imposizione delle prestazioni fruite entro il territorio dell'UE. Le operazioni in provenienza dall'UE e destinate ad altri paesi non sarebbero soggette all'imposta UE e, come avviene attualmente per i beni e la maggior parte dei servizi, spetterebbe a tali paesi decidere se applicare imposte indirette proprie a tali operazioni in arrivo. Questo aspetto riveste particolare importanza per le discussioni che dovranno svolgersi nel quadro della conferenza ministeriale OCSE con le imprese, prevista per ottobre ad Ottawa e relativa all'istituzione di un quadro fiscale globale.

La Commissione invita pertanto il Consiglio ad esaminare gli orientamenti di massima delineati sopra in materia di imposizione indiretta del commercio elettronico nell'UE, che dovrebbero costituire la base del contributo UE all'imminente conferenza di Ottawa. Essi servono inoltre da base per ulteriori discussioni in corso all'interno dell'UE e a livello internazionale con tutte le parti interessate allo sviluppo e alla partecipazione al commercio elettronico. In questa fase, in cui la tecnologia del commercio elettronico è ancora in via di sviluppo e risulta tuttora poco chiara la struttura degli scambi, non è né necessario né possibile cambiare il regime fiscale in vigore. Occorre però formulare orientamenti di massima che possano dirigere il dibattito in corso e guidare, in consultazione con il mondo degli affari, gli sviluppi futuri nel settore fiscale in questo mercato globale nuovo e in rapida crescita. La Commissione è convinta che un'imposizione coerente con tali orientamenti contribuirà al successo del commercio elettronico e dell'economia dell'UE, offrendo alle imprese dell'Unione la possibilità di competere ad armi pari.

ISSN 0254-1505

COM(98) 374 def.

DOCUMENTI

IT 15 02 10 16

N. di catalogo : CB-CO-98-399-IT-C

ISBN 92-78-27318-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

10